ENRICO CATELLANI

I TRATTATI D'ARBITRATO

E LE ATTUALI GARANZIE DELLA PACE

VENEZIA
OFFICINE GRAFICHE DI C. FERRARI
1904

ENRICO CATELLANI

I TRATTATI D'ARBITRATO

E LE ATTUALI GARANZIE DELLA PACE

VENEZIA
OFFICINE GRAFICHE DI C. FERRARI
1904

Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti
Anno accademico 1903-904 - Tomo LXIII - Parte seconda.

(Adunanza del 28 febbraio 1904)

I.

Tutti gli amici della pace si sono compiaciuti di recente per la stipulazione di taluni trattati generali d'arbitrato fra la Francia e la Grambrettagna prima, e più tardi fra questi Stati e l'Italia. Che due grandi potenze, senza trovarsi in cospetto d'un conflitto determinato, si obblighino a ricorrere in avvenire all'arbitrato anzichè alla guerra per risolvere le loro eventuali controversie, è tal fatto che le nazioni strette da tali obbligazioni devono andarne superbe, e l'umanità intera compiacersene come d'un esempio che non mancherà di essere anche per altri Stati suggestivo e fecondo.

Quando però si prendono in esame quei trattati (e l'esaminarli è facile perchè non hanno che tre articoli e il testo ne è identico in tutte le varie stipulazioni) [1] quella gioia resta, non dirò delusa, ma un po' temperata dalla convinzione che con quelli si ottenga molto meno di risultati nuovi di quanto il titolo delle Convenzioni potrebbe far credere.

L'obbligo di ricorrere in avvenire all'arbitrato esiste, ed è stipulato per la durata di cinque anni (art. 3), ma le Parti Contraenti lo limitano (art. 1) alle divergenze d'ordine giuridico o relative alla interpretazione dei Trattati esistenti fra le Parti e non potute risolvere per via diplomatica. Restano dunque escluse

(1) V. il testo alla pagina 23.

le controversie d'indole politica e territoriale che sono appunto quelle dalle quali nell'epoca contemporanea sono state quasi esclusivamente indotte le potenze a far uso delle armi.

E dopo aver così limitato il numero delle questioni al regolamento delle quali si intenderà applicabile l'obbligo dell'arbitrato, le parti contraenti, anche per le questioni d'ordine giuridico o relative alla interpretazione dei Trattati, attenuano quell' obbligo colla condizione che la controversia non metta in causa nè gli interessi vitali nè la indipendenza o l' onore dei due Stati contraenti e che non tocchino gli interessi di terzi Stati. Ma se il limite relativo al rapporto fra la controversia e la indipendenza di uno Stato ha qualche carattere obbiettivo e concreto; quello relativo agli interessi vitali e all' onore di uno degli Stati implicati nella controversia da risolversi, è abbandonato al criterio arbitrario dello Stato interessato, il quale ritenendo, sia pure per soverchia suscettibilità, leso il suo onore o minacciati i suoi interessi vitali, può escludere l'arbitrato anche in una questione pertinente a quella categoria di controversie per le quali ha pur accettato genericamente l' obbligo di ricorrere al giudizio degli arbitri. E d' altronde un limite molto notevole deriva anche dall' altra condizione che la controversia non tocchi gli interessi di terzi Stati.

La politica internazionale contemporanea è a tal punto coordinata da una solidarietà universale nei suoi elementi e nelle sue conseguenze d' ordine pubblico e privato, morale, economico e di coltura, che difficilmente si potrebbe, fuori della cerchia delle controversie minime, trovare un gruppo di divergenze fra Stati che non tocchino in qualche modo anche gli interessi di terze Potenze.

Ecco la ragione di rallegrarsi per tali convenzioni, ma di rallegrarsene con moderazione. Infatti non dobbiamo dimenticare che per le controversie riconosciute nei recenti trattati come suscettibili di sola decisione arbitrale, le Potenze contemporanee non sono ricorse mai alla guerra. Nè per i linciaggi di Nuova Orleans; quantunque non fossero senza rapporto coll' onore dello Stato Italiano; nè per i mancati pagamenti della Grecia e del Venezuela, nè per l'incidente diplomatico italo-svizzero, si è mai temuta la rottura delle ostilità fra gli Stati interessati. E d' altronde se la questione di Cuba o quella della Manciuria fossero sorte dopo la stipulazione di un trattato generale d' arbitrato fra la Spagna e

gli Stati Uniti e fra la Russia e il Giappone, quel trattato non avrebbe potuto nè nell'uno nè nell'altro caso impedire la guerra, perchè il carattere politico della controversia, e il suo rapporto coll'onore e coll'indipendenza degli Stati interessati avrebbe, a termini del Trattato stesso, escluso il ricorso all'arbitrato.

I recenti trattati d'arbitrato, così come sono formulati, arrivano dunque a questo risultato: per tutte le questioni più gravi che tuttora provocano effettivamente la guerra, quei trattati non affermano, anzi escludono, l'obbligo della decisione pacifica e giudiziaria: e d'altronde riconoscono quest'obbligo soltanto per quelle controversie minori che, secondo una consuetudine ormai costante, gli Stati anche non legati da Trattati d'arbitrato sono abituati a risolvere pacificamente.

Devono ritenersi perciò inutili nella loro forma attuale i Trattati generali d'arbitrato? Una tale conclusione sarebbe certo esagerata ed ingiusta. Anzitutto non è indifferente, che si riconosca un vero obbligo giuridico degli Stati laddove, senza quei trattati, si ha una semplice consuetudine dalla quale gli Stati sono liberi di allontanarsi. Inoltre in tali argomenti delicatissimi, gli Stati devono astenersi da assumere impegni che non abbiano la certezza assoluta di poter osservare. E che tale certezza manchi, per le controversie di maggiore importanza, lo provano da un lato l'irresistibile eccitamento dell'opinione pubblica d'ogni paese dove una controversia con altri Stati tocchi l'indipendenza e l'onore naziozionale, e dall'altro la resistenza che trattati d'arbitrato più arditi e completi hanno incontrato nei parlamenti e nei popoli degli Stati più democratici. Nel 1897 un trattato generale d'arbitrato molto più comprensivo era stipulato fra la Grambrettagna e gli Stati Uniti d'America. Ma a quel trattato fù negata la ratifica, per effetto non già di resistenze britanniche, ma di ripugnanze americane, che hanno trovata una autorevole e definitiva espressione nel Senato di Washington.

Nel 1898 un altro Trattato più comprensivo ancora era stato negoziato fra l'Italia e la Repubblica Argentina e il nostro ministro degli esteri ammiraglio Canevaro lo aveva firmato insieme col ministro argentino a Roma. Anche in questo caso il Trattato non ottenne la ratifica, e non già per resistenze dalla vecchia Europa rappresentata in questo caso dall'Italia, ma della Repubblica

Argentina le cui Assemblee si manifestarono tanto contrarie ad un impegno così comprensivo come s' erano dimostrati gli americani del Nord nel caso del Trattato con la Grambrettagna.

Tuttociò dimostra che quando dagli inni generici e dai voti formulati dalle associazioni non responsabili, si passa ai rapporti concreti dei negoziati e delle stipulazioni, gli Stati contemporanei non si sentono ancora maturi per assumere l'obbligo di ricorrere alle sole decisioni pacifiche anche in una categoria di controversie che ecceda i limiti segnati dal recente trattato anglo-francese e dagli altri trattati analoghi.

Non bisogna dunque esagerare l' importanza di tali Trattati come di un ausilio nuovo molto potente recato alla causa della pace; ma non si potrebbe negare che un modesto ausilio di progresso pur ne derivi. Poichè gli Stati legati da tali convenzioni riconoscono un obbligo laddove un obbligo prima non li legava. E d' altronde, anche nelle controversie, più gravi due Stati stretti da una tale convenzione esiteranno, più che non esiterebbero se quella non esistesse, ad abbandonare i negoziati e gli altri mezzi pacifici, per ricorrere all' uso delle armi.

2.

Ma, pur prescindendo dall' esistenza di Convenzioni generali d' arbitrato, è utile esaminare quali siano oggidì le garanzie effettive della pace nella risoluzione dei litigi internazionali.

I rescritti dello Czar del 1898 e del 1899 promovevano una Conferenza, che è stata volgarmente designata, prima e dopo la sua convocazione, col nome di Conferenza della pace. Quali nuovi istituti, quali più certe garanzie son risultate dalle deliberazioni di tale Conferenza, in favore della pacifica risoluzione dei conflitti internazionali?

A tale proposito fa d' uopo tenere ben distinti il contenuto e l' obbietto del rescritto del 1898 che iniziava la proposta della Conferenza, da quelli del rescritto del 1899 che ne determinava il programma. Il primo indicava come scopo della futura Conferenza il " mantenimento della pace generale ed una possibile

riduzione degli armamenti „. Nel secondo l' organizzazione della procedura pacifica diventava una parte secondaria del programma, quasi del tutto dedicato alla codificazione delle leggi della guerra. Nelle risoluzioni della Conferenza si riflettono l' azione e le proporzioni mutate di queste due parti del programma. La prima, conservata più che per altro per studio formale di coerenza, ha generato deliberazioni ed istituti che restano senza efficacia indipendente dalla volontà dei singoli Stati e che in nulla hanno mutato i rapporti e gli obblighi degli Stati da quello che erano prima. La seconda invece, diventata il vero obbiettivo della Conferenza, ha ispirato deliberazioni ed istituti nuovi che hanno effettivamente migliorato e codificato il diritto di guerra e che obbligano ad una determinata condotta futura tutti gli Stati che hanno stipulata la Convenzione o che vi hanno aderito. A questa ultima categoria di risultati appartengono la seconda delle Convenzioni firmate all'Aja, che ha codificato le leggi e le consuetudini della guerra terrestre; la terza che ha provveduto all' addatamento, alla guerra marittima dei principii della Convenzione di Ginevra del 1864; e in grado minore le tre dichiarazioni relative all' interdizione di talune specie di proiettili. Alla prima categoria appartengono i voti emessi dalla Conferenza per lo studio futuro della revisione della Convenzione di Ginevra, per il Regolamento relativo ai diritti dei neutri, ed ai fucili e cannoni di marina per la limitazione delle forze armate, per l' inviolabilità della proprietà privata nelle guerre marittime, e per regolare e limitare i casi di bombardamento.

Alla stessa categoria non mi par dubbio che debba essere ascritta anche la Convenzione, che è la prima in ordine di redazione, fra le stipulazioni dell' Aja e che si riferisce " alla definizione pacifica dei conflitti internazionali „. Ed una breve analisi della Convenzione stessa basterà a dimostrarne ad un tempo il grande valore morale e l' assoluta inefficacia rimediata. L' articolo primo di questa Convenzione afferma che " en vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les États, les puissances signataires conviennent d'employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des differends internationaux. „ Affermazione nobile questa, che era stata fatta già prima in termini meno generali dall' articolo 8 del Trattato di Parigi del 1856,

dagli articoli 7, e 89 del Trattato di Berlino del 1878 e dagli articoli 8 e 12 dell' atto generale della Conferenza Africana di Berlino del 1885, e che nella Convenzione dell'Aja è seguita da stipulazioni particolari relative ai buoni uffici, alla mediazione, alle commissioni internazionali d' inchiesta ed all' arbitrato. Per arrivare ad un concetto esatto del valore della Convenzione dell'Aja considerata come una garanzia della risoluzione pacifica delle controversie internazionali, importa pertanto analizzare brevemente le stipulazioni relative a questi quattro istituti.

Buoni uffici e mediazione. — Il ricorso ai buoni uffici ed alla mediazione di una o più potenze amiche, è riconosciuto (art. 2) come un obbligo dalle potenze firmatarie; ma l'obbligo è ammesso soltanto " en tant que les circonstances s'y prêtent ".

Alla stessa condizione è subordinata la facoltà delle potenze estranee al conflitto, d' offrire di propria iniziativa i loro buoni uffici o la mediazione (art. 3) e in entrambi i casi il giudizio di tali circostanze è riservato esclusivamente a ciascuna delle parti interessate nel conflitto che, come possono di proprio arbitrio ricorrere o non ricorrere all' opera pacifica dei terzi Stati, possono anche di proprio arbitrio rifiutare quest' opera ogni qualvolta sia offerta. Ciò risulta chiaramente anche dagli articoli 5 e 6, secondo il primo dei quali le funzioni del mediatore cessano senz' altro quando sia constatato che dall' una o dall' altra delle parti non siano accettati i modi di conciliazione da lui proposti ; e secondo l'altro i buoni uffici e le mediazioni, comunque originati, " hanno esclusivamente carattere di consiglio e non assumono mai forza obbligatoria. "

L' articolo 8 raccomanda alle Potenze firmatarie, anche una forma speciale di mediazione. Gli stati in conflitto dovrebbero scegliere rispettivamente due Potenze che avrebbero il compito di adoperarsi per impedire fra loro la rottura delle relazioni pacifiche. Il mandato di tali potenze durerebbe trenta giorni durante i quali cesserebbe fra i due Stati interessati ogni rapporto concernente il conflitto. Fra tali Stati, anche in caso di successivo scoppio delle ostilità determinate dallo stesso conflitto, le due Potenze mediatrici continuerebbero ad esercitare la missione di tentare il ristabilimento della pace. Nè per questa mediazione speciale, nè per i modi comuni di buoni uffici e di mediazione, è però affermato in un solo caso, in confronto degli Stati in conflitto, l'ob-

bligo di ricorrervi o quello di deferirvi colla propria condotta, e nemmeno quello di giustificare i motivi dell' uno o dell'altro rifiuto. Sicchè è lecito concludere domandando:

" I buoni uffici e le mediazioni hanno avuta una funzione pacifica facoltativa anche prima della Conferenza dell' Aja? „ Senza dubbio, sì; tutta la Storia contemporanea lo dimostra. È derivato per quei mezzi pacifici dalle stipulazioni della Conferenza dell' Aja, qualche nuovo elemento di adozione imperativa, o di pratica efficacia almeno sospensiva dell' azione arbitraria degli Stati contendenti? Certamente no; quelle stipulazioni ricordano agli Stati l' esistenza di due istituti pacifici, cui essi potevano del resto anche prima ricorrere di propria sola iniziativa, dei quali anche ora possono di proprio arbitrio impedire l'azione quando questa sia tentata per iniziativa di altri Stati, e dei quali, nell' uno e nell' altro caso, ciascuno Stato, può di proprio arbitrio e senza necessità di addurre alcuna giustificazione, interrompere l' azione, od eliminare i risultati. Il diritto positivo che si riferisce all' istituto dei buoni uffici e della mediazione, non è pertanto diverso *dopo* da quello che era *prima* della Conferenza dell' Aja; e sotto tale rispetto nessuna maggiore garanzia è derivata da tale Conferenza al mantenimento della Pace.

Commissioni internazionali d' inchiesta. — L' istituto delle commissioni internazionali d' inchiesta è veramente una creazione nuova della Conferenza dell' Aja, che l' ha disciplinato nel titolo terzo della prima convenzione. La Commissione d' inchiesta può essere costituita con una Convenzione speciale fra le parti in litigio, nei modi seguiti per la costituzione di un tribunale arbitrale, salvochè le parti non preferiscano costituirla in modo diverso. La convenzione precisa i fatti da esaminarsi e l' estensione dei poteri dei commissari. Le potenze in litigio hanno obbligo di fornire alla commissione d' inchiesta tutti i mezzi necessarii alla cognizione completa e ad un completo apprezzamento dei fatti in questione. La Commissione presenta poi alle parti in conflitto un rapporto firmato da tutti i suoi membri, e certo tale rapporto, redatto da persone estranee agli Stati interessati, competenti e bene informate degli elementi del litigio, riuscirà obbiettivo e sarà ispirato da criterii di giustizia e di equità. Ma la causa della pace non potrà

avvantaggiarsi che assai mediocremente da tale istituto, così come la Conferenza dell' Aja l'ha organizzato.

Anzitutto l' istituzione delle Commissioni d'inchiesta non corrisponde ad un obbigo eventuale che le Potenze riconoscano in determinate circostanze, ma è semplicemente un consiglio dato da loro agli Stati che in avvenire potessero trovarsi in conflitto (1).

Inoltre, tale consiglio è limitato ai conflitti " che non tocchino nè l'onore, nè interessi essenziali e derivino da una divergenza di apprezzamento su elementi di fatto. „ (art. 9), sicchè per tutte le questioni che d'ordinario sono sottratte al giudizio arbitrale, è ommesso dalle Potenze firmatarie della Convenzione dell' Aja perfino il consiglio ai contendenti di ricorrere all'opera conciliatrice di una Commissione d' inchiesta.

Ma anche nei limiti così ristretti della sua competenza, la Commissione d' inchiesta, incontra nelle disposizioni stesse che la creano nuovi limiti alla sua attività ed all'efficacia della sua opera. Le potenze in conflitto, che per le divergenze più gravi non sono nemmen consigliate a ricorrere ad una Commissione d'inchiesta, e che nemmeno nelle controversie di minor conto sono obbligate a formarla, non sono poi obbligate, quando l' abbiano pur costituita, di prestarsi senza limiti alle sue indagini, ma debbono prestarvisi " nella più larga misura da esse stimata possibile „ (art. 12) sicchè non al magistrato, o al conciliatore, ma alle parti spetta la facoltà di porre un limite a quelle indagini che sole possono fornire al conciliatore gli elementi di una completa cognizione della controversia. Infine il rapporto della commissione d' inchiesta ha il solo valore d'una constatazione dei fatti e nemmeno come tale obbliga le parti contendenti, che conservano tuttavia la facoltà di non tenerne alcun conto. (2).

" (1) Art. 9 . . . les puissances signataires jugent utile que les parties, qui n' auraient pu se mettre d' accord par les voies diplomatiques, instituent, en tant que les circonstances le permettent, une commission internationale d'enquête chargée de faciliter la solution de ces litiges en éclaircissant par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait. „

(2) Art. 14. Le Rapport de la Commission internationale d' enquête, limité à la constatation des faits, n'a nullement le caractère d' une sentence arbitrale. Il laisse aux puissances en litige une entière liberté pour la suite à donner à cette constatation.

Limitata nell' obbietto, facoltativa nella formazione, subordinata al beneplacito delle parti nelle indagini, abbandonata del tutto al loro arbitrio nei risultati, la Commissione d' inchiesta ben poco può aggiungere, nello stato attuale del diritto positivo, alle garanzie del regolamento pacifico dei conflitti internazionali.

3.

Arbitrato — Il titolo quarto della prima convenzione dell' Aja codifica una serie di norme relative all' arbitrato internazionale, trattando in tre capitoli successivi, della giustizia arbitrale, della Corte permanente d' arbitrato e della procedura arbitrale. Dopo aver definito l' arbitrato (art. 15) ed affermato che la convenzione d' arbitrato implica l' obbligo di sottomettersi in buona fede alla sentenza arbitrale (art. 18), le Potenze (art. 19) vi preannunciano i successivi trattati d' arbitrato permanente, affermando il proposito di stipulare in avvenire nuovi accordi al fine di estendere l' arbitrato obbligatorio " à tous les cas qu'ils jugeront possible de lui soumettre. „ Una prima constatazione è dunque necessaria. Nell' accingersi a codificare le regole relative alla giurisdizione arbitrale, gli Stati rappresentati all' Aja esaltano i pregi dell' arbitrato obbligatorio, lodano quei Paesi che ne hanno assunto l'obbligo reciproco nelle loro stipulazioni bilaterali, esprimono anche il proposito di imitarne l' esempio con altre stipulazioni future, ma intanto non enumerano nemmeno una serie minima di questioni poco gravi, rispetto alla quale si impegnino a deferire in avvenire all' arbitrato le proprie eventuali controversie. L' arbitrato obbligatorio, è sopratutto importante constatarlo, non deriva per nessuna controversia dalle stipulazioni della convenzione dell'Aja, e nessuno Stato potrebbe invocarlo, per effetto di quelle stipulazioni in una controversia che lo interessasse, quando l' altra parte contendente non volesse secondarlo in tale proposito.

Anzi in un senso del tutto contrario, si manifestava la volontà delle Potenze nell' articolo 16, astenendosi dal consigliare l' arbitrato, perfino come mezzo facoltativo di risolvere i conflitti,

in tutte le controversie più gravi d'indole territoriale e nazionale, [1] le quali restano implicitamente escluse dal testo dell' articolo enumerante le questioni d'ordine giuridico e in primo luogo quelle relative ad interpretazione ed applicazione di convenzioni internazionali, come particolarmente suscettibili di arbitrato. Dunque nessun obbligo imposto in alcun caso agli stati di ricorrere all' arbitrato e consiglio di ricorrervi limitato ai conflitti di minor gravità.

Dopo ciò la conferenza codificava nel capitolo terzo la procedura arbitrale. Le Potenze che vorranno ricorrere all'arbitrato firmeranno un compromesso nel quale saranno chiaramente determinati l'oggetto del litigio e l'estensione dei poteri degli arbitri, e così s'impegneranno a sottomettersi in buona fede alla sentenza degli arbitri. Le regole codificate dalla Conferenza dell' Aja circa la costituzione di volta in volta del tribunale arbitrale e circa la sua procedura, non sono che un coordinamento delle norme che da un secolo son venute sviluppandosi ed applicandosi nella pratica dell'arbitrato. Senonchè tutte queste regole coordinate e codificate all'Aja, non sono obbligatorie per gli Stati che vogliano ricorrere all' arbitrato, ma valgono in quanto essi non abbiano diversamente determinata la scelta degli arbitri e la loro procedura. Le parti conservano una completa libertà circa la scelta dell' arbitro o degli arbitri (art. 32), e l'articolo 30 esplicitamente dichiara che tutte le regole del capitolo terzo valgono nei singoli arbitrati in quanto le Parti non abbiano convenuto regole diverse; e le parti possono riservarsi (art. 55) nel compromesso il diritto di domandare la revisione della sentenza arbitrale, revisione, pertanto, che non potrà mai invocarsi per solo effetto della Convenzione dell' Aja, ma esclusivamente per effetto delle stipulazioni particolari del compromesso della cui applicazione si tratta.

Liberi sempre, dopo come prima della Conferenza dell' Aja, di ricorrere o non ricorrere all' arbitrato, gli Stati restano

---

(1) Art. 16. Dans les questions d'ordre juridique, et en premier lieu dans les questions d'interprétation ou d'application des conventions internationales, l'arbitrage est reconnu par le puissances signataires comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été resolus par les voies diplomatiques.

non meno liberi circa il modo di pattuirlo e di regolarlo, e la Convenzione, tanto nella questione di massima, quanto in quella di modalità e di procedura, non dispone che in assenza di una loro volontà contraria.

Che le Potenze per ogni controversia *possano* ricorrere all'arbitrato, è una conseguenza evidentissima della loro autonomia; che esse effettivamente sian venute facendo, durante l'ultimo secolo, un uso sempre più frequente di tale facoltà, risulta nel modo più confortante dalla storia del secolo XIX. Non solo il confronto fra la prima e seconda metà del secolo scorso, ma più ancora un confronto fra gli ultimi decennii, dimostra come la disposizione a ricorrere all'arbitrato per risolvere le controversie di minor conto, sia venuta sempre aumentando mentre il secolo si avvicinava al suo termine. Ed è pur vero che, mentre gli arbitrati si moltiplicavano, per identica preferenza dei singoli gruppi di Stati che di caso in caso vi ricorrevano, e per consuetudine, si sviluppavano talune norme della procedura arbitrale, che, anche prima d'essere addottate dal terzo capitolo della prima convenzione dell'Aja, formavano parte in certo modo del diritto internazionale positivo. Ma tutto ciò non vuol dire che le Potenze dopo la Convenzione dell'Aja, non restino in tale rapporto così completamente libere com'erano prima: libere nel fatto e nel modo, nella scelta d'un tale mezzo pacifico e in quella della procedura da adottarsi per la sua effettuazione. In nessun caso le potenze hanno l'obbligo di ricorrere all'arbitrato. In nessun caso di adozione spontanea dell'arbitrato, le Potenze sono obbligate ad effettuarlo secondo la procedura codificata dalla Conferenza dell'Aja od hanno menomata la propria libertà di pattuire, caso per caso, una procedura diversa.

Sicchè anche nei riguardi della procedura arbitrale, non è disforme dal vero l'affermare che la Conferenza dell'Aja non ha mutato la condizione di diritto degli Stati da quella ch'era prima. E ciò è vero, quantunque per facilitare la effettuazione dei compromessi e la pratica dei giudizii arbitrali, la Conferenza abbia creato un istituto nuovo: il Tribunale internazionale dell'Aja.

Corte Permanente d'arbitrato. — Molti progetti di Tribunale arbitrale permanente erano venuti succedendosi durante l'ultimo secolo per opera di giuristi, di filantropi, e di associazioni con-

sacrate alla propaganda pacifica. Senza indugiare in analisi minute, che sarebbero estranee al proposito di questo breve riassunto dei risultati della Conferenza dell'Aja, basterà qui ricordare che quei numerosi progetti possono distinguersi secondo tre tipi. Il più completo e perciò appunto il più vicino all'utopia, è il Tribunale internazionale, considerato come organo giudiziario di un governo internazionale del mondo civile o per lo meno di quello dell'Europa. Una grande federazione mondiale disciplinerebbe tutti gli Stati, una città neutralizzata accoglierebbe il governo di questa federazione ; una o due camere nelle quali gli Stati e le rispettive popolazioni avrebbero una rappresentanza, ne sarebbero il Parlamento; una delegazione di questo e dei governi dei singoli Stati ne sarebbe il potere esecutivo che raccoglierebbe dai contingenti militari di tutti gli Stati una forza armata sufficiente per le esecuzioni federali. Un Tribunale internazionale sarebbe in tale Stato di Stati il potere giudiziario, e si troverebbe verso i singoli Stati in rapporto identico a quello di un Tribunale federale cogli Stati appartenenti ad una federazione, avendo per risultati della sua esistenza l'esclusione completa della guerra, e l'obbligo di ricorrere a quel Tribunale per la risoluzione di ogni specie di controversie fra Stati (1).

Il secondo tipo sarebbe quello di un tribunale internazionale permanente costituito indipendentemente dalla organizzazione degli Stati in federazione e dalla esistenza degli altri organi di un governo mondiale. Il tribunale sarebbe costituito dai governi di tutti gli Stati ; per tutte le controversie o per un determinato gruppo di esse sarebbe obbligatorio per gli Stati il ricorrervi, ma nessun potere centrale esisterebbe per costringere gli Stati ad uniformarsi a quell'obbligazione e per eseguire i giudicati della Corte, che resterebbero, come è avvenuto finora per tutti i giudizii arbitrali, abbandonati alla buona fede delle parti interessate (2).

Il terzo tipo preferito dal Sumner Maine (3) e dal Descamps, era stato pur preferito, coll'adozione di un progetto redatto da que-

---

(1) Lorimer, Rev. de d. Inst. 1877 pag. 200. — Bluntschli nella Gegenwart del 1878.

(2) Kamarowski. Tribunale internazionale, ediz. fr. Parigi 1887.

(3) International Law. Whewell Lectures, London Murray 1888, Capitolo XII.

st'ultimo, nella Conferenza [1] interparlamentare di Bruxelles del 1895, ed è stato pur quello preferito dalla Conferenza dell' Aja. Il tribunale internazionale, secondo quest' ultimo progetto, non solo è istituito come organo giudiziario cui non corrispondono altri organi di un governo internazionale, ma non v'è indicato neppure alcun caso nel quale la competenza del tribunale sia indipendente dalla volontà delle parti che si trovano in conflitto. Organo della società internazionale per l'indole della delegazione e per l'autorità morale, quella corte non è tale per giurisdizione indipendente. Le Potenze creando quella Corte hanno fatto pertanto qualche cosa di simile a quanto avevano già fatto nel 1875 costituendo l'Ufficio internazionale dei pesi e misure, diretto ad ottenere la precisione e la costante uniformità dei pesi e delle misure secondo il sistema metrico decimale, senza obbligare nessuno degli Stati contraenti all' adozione o alla conservazione di tale sistema nel proprio territorio.

La Corte permanente è costituita all' Aja, e ciascuna delle Potenze firmatarie od aderenti alla Convenzione relativa, vi è rappresentata da quattro delegati al massimo, persone " circondate da alta considerazione morale, e disposte ad accettare le funzioni di arbitro „ (art. 23). Queste persone, secondo i termini dello stesso articolo dovrebbero anche essere, e secondo la scelta fatta dalla maggioranza degli Stati, effettivamente sono " di competenza riconosciuta nelle questioni di diritto internazionale „. Un ufficio internazionale stabilito all'Aja, serve di cancelleria per la Corte, ne custodisce gli archivi (art. 22) e può mettere la propria sede a disposizione delle Potenze firmatarie, per i lavori di ogni giurisdizione speciale di arbitrato (art. 26). Alla costituzione ed alla sorveglianza di tale ufficio provvederà un consiglio amministrativo formato da rappresentanti diplomatici accreditati all'Aja, sotto la presidenza del ministro degli esteri dei Paesi Bassi (art. 28). La procedura davanti alla Corte permanente, sarà quale la Convenzione la ha determinata nel capitolo terzo, ma ciò soltanto

(1) Descamps. Essai sur l'organisation de l'arbitrage international avec le Projet d'Institution d' une Cour permanente d'arbitrage international, Bruxelles 1896 e Rapport a la Conférence de la Haye sur la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

“ se le parti non hanno diversamente stipulato „ (art. 20). Il ricorso alla Corte è sempre esclusivamente facoltativo. La Corte è accessibile in ogni tempo (art. 20), ma il ricorrervi dipende esclusivamente dalla volontà delle parti interessate. Le Potenze firmatarie considerano bensì come proprio dovere, ogni qualvolta sia imminente un pericolo di conflitto fra due o più di loro, (articolo 27) “ di ricordare a queste ultime che la Corte permanente è loro accessibile „. Subito dopo questa frase le stesse Potenze però soggiungono che “ il fatto di ricordare alle parti in conflitto le disposizioni della presente convenzione e il consiglio dato, nell'interesse superiore della pace, di rivolgersi alla Corte permanente, non possono essere considerati che come atti di buoni uffici. Se poi le Potenze in conflitto accolgono tale consiglio, non per questo hanno obbligo di demandare alla Corte permanente il giudizio della loro controversia. La Corte (art. 21) quando le parti si persuadono di ricorrere all'arbitrato avrà competenza per giudicare d'ogni conflitto; ma “ se un accordo fra le parti preferisca a quella della Corte permanente una giurisdizione speciale „ questa sola sarà competente, e l'arbitrato si effettuerà per opera di quella come se la Corte permanente non esistesse. Che se le parti preferiscono rivolgersi a quest'ultima, potranno farlo senza altra condizione e in tal caso la scelta degli arbitri incaricati di decidere la controversia di cui si tratta sarà fatta secondo i modi preveduti dall'art. 24 della Convenzione (1); oppure potranno formare direttamente il tribunale arbitrale scegliendone i giudici nell' elenco generale dei membri della Corte. Rispetto alla quale e per giudicarne appieno il valore, non è inutile di ripetere: che gli Stati in conflitto hanno conservato il pieno diritto di non ri-

---

(1) Art. 21. La Cour permanente sera compétente pour tous les cas d'arbitrage, à moins qu' il n' y ait entente entre les parties pour l' établissement d'une juridiction spéciale.

Art. 24. Lorsque les puissances signataires veulent s'adresser à la Cour permanente pour le règlement d'un différend survenu entre elles, le choix des arbitres appelés à former le tribunal compétent pour statuer sur ce différend, doit être fait dans la liste générale des membres de la Cour.

A défaut de constitution du tribunal arbitral par l' accord immédiat des partes, il est procédé de la manière suivante. — Chaque partie

correre all' arbitrato; che gli stessi Stati, pur volendo ricorrervi, possono rivolgersi alla Corte dell'Aja, oppure costituire un tribunale speciale indipendentemente da quella e come se quella non esistesse; che, rivolgendosi alla Corte dell' Aia, possono scegliere come vogliono gli arbitri nell'elenco dei suoi giudici; e che infine, costituito, nell' uno o nell' altro modo, il tribunale, resta libero alle parti di lasciarlo agire secondo le regole di procedura codificate dalla Conferenza dell'Aja, oppure di prescrivere regole di procedura del tutto diverse per la risoluzione di quel particolare conflitto.

4.

Una attenta lettura della Convenzione dell' Aja del 1899, e dai recenti Trattati Generali d'arbitrato, basta a dimostrare che le garanzie effettive della pace non sono punto aumentate da quello che erano prima di tali stipulazioni. Uno Stato debole non ha ora, più che avesse prima, la possibilità di arrestare l'aggressione di uno Stato forte, citandolo al tribunale delle nazioni. Ad uno Stato amico della pace pur tuttavia non resta, nell'imminenza di un conflitto, altra scelta all'infuori di quella fra la resistenza armata e il rassegnarsi a subire le pretese dell' avversario. Nessun mezzo gli è dato dal diritto vigente per costringere l' avversario a seguire insieme con lui quella via giudiziaria, che sola può conservare la pace senza sacrificare le ragioni della giustizia. L'arbitrato esiste per chi lo vuole; nè per arrivare a tale risultato era necessaria la Conferenza dell'Aja; il Tribunale internazionale esiste, ma perchè agisca e possa giudicare non basta che un

---

nomme deux arbitres et ceux-ci choisissent ensemble un surarbitre. En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié à une puissance tierce designée de commun accord entre les parties. Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque partie désigne une puissance différente, et le choix du surarbitre est fait de concert par les puissances ainsi désignées. Le tribunal étant ainsi composé, les parties notifient au Bureau leur décision de s'adresser à la Cour et les noms des arbitres. Le tribunal arbitral se réunit à la date fixée par les parties.

contendente citi l'avversario a comparirvi, ma occorre che l'avversario citato sia disposto a rispondere a quella citazione ed a riconoscere quella competenza. Per qualunque conflitto, nei rapporti fra Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja che non abbiano poi stipulato fra loro un trattato generale d'arbitrato; per le controversie più gravi, fra gli Stati che si trovino in quest'ultimo caso; la guerra resta inevitabile ogni qual volta i due contendenti non siano spontaneamente concordi nel volerla evitare. E lo stesso obbligo che taluni Stati hanno assunto, stipulando un trattato generale d'arbitrato, perde molto del suo valore quando si consideri che gli Stati contraenti non assumono verun impegno di ricorso all'arbitrato in quelle controversie più gravi che possono provocare una guerra, e limitano il proprio obbligatorio ricorso all'arbitrato appunto a quelle controversie di minor conto che, anche nei rapporti fra Stati non stretti da simili trattati, non sono più ormai cause di guerra.

Tuttociò non vuol dire che la Convenzione dell'Aja e i Trattati generali d'arbitrato, siano destituiti d'importanza.

La prima ha pur sempre un grande valore morale, come omaggio reso dalle Potenze alla causa della pace e come consiglio di tutti gli Stati, rivolto solennemente a ciascuno di loro, in favore della mediazione e dell'arbitrato.

La Corte permanente dell'Aja è poi la personificazione costante di quell'omaggio e di quel consiglio.

I Trattati generali d'arbitrato, pur limitando negli Stati l'obbligo di ricorrervi alle controversie minori, ed ogni obbligo di ricorrervi escludendo nel caso di controversie politiche e territoriali, contribuiscono in varia guisa alla causa della pace nei rapporti fra gli Stati contraenti ed indirettamente anche fra i terzi. È vero che le controversie minori da molto tempo non sogliono esser più cause di guerra; ma è pur vero altresì che i negoziati a quelle relative, prolungandosi e, per sovrapporsi di discussioni, inasprendosi, possono turbare immediatamente i rapporti fra due Stati e lasciare un seguito di freddezza anche quando la controversia che aveva determinato il conflitto sia definita. Tuttociò è evitato dal Trattato generale d'arbitrato che, non appena si manifesti l'insufficienza del negoziato diplomatico, prescrive una via sicura e giuridica per la risoluzione della controversia.

Nè da ciò deriva certamente un esempio poco suggestivo per gli altri Stati che non abbiano ancora stipulato di tali convenzioni. E fra quelli che le abbiano stipulate, non è improbabile che il succedersi di molti casi d'arbitrato nel corso d'un certo numero di anni, faccia entrare nella loro abitudine il giudizio arbitrale siffattamente, da rendere minore fra loro il pericolo di guerra anche in quelle più gravi controversie rispetto alle quali non abbiano assunto alcun impegno di astenersene.

Ma se è giusto riconoscere il valore morale della Convenzione dell'Aja e dei Trattati generali d'arbitrato, non è meno giusto evitare ogni esagerazione nell'estimazione della loro efficacia pratica immediata, e del loro valore giuridico come garanzie della pace. Se dal primo punto di vista la loro importanza è notevole, dal secondo è assai poco lontana dal nulla. E il constatarlo e il farlo constatare quanto più ampiamente si possa, è opera di verità e nel tempo stesso corrisponde ad un dovere di patriottismo. Importa che da tutti si sappia a quale minimo si riducano le garanzie che uno Stato debole od aggredito può trovare nella convenzione dell'Aja. Importa che tutti si rendano conto di questa assoluta verità: che fra due Stati legati da uno dei recenti Trattati d'arbitrato, la guerra, per una controversia d'indole politica o territoriale, non è ora meno possibile o probabile di quello che fosse fra loro prima della stipulazione di quei trattati o che non sia attualmente fra due Stati che nessun patto simile abbiano stipulato. Importa che nessuno dimentichi che in ogni caso, la buona volontà di uno dei due eventuali contendenti che avesse il fermo proposito di evitare la guerra, sarebbe del tutto inefficace in cospetto delle decisioni bellicose dello Stato avversario. Ciò è importante che da tutti si ricordi non solo per attenuare, in omaggio alla verità, certi entusiasmi esagerati, e certe fiducie non giustificate, ma anche per evitare, circa la condotta politica dal proprio paese e circa il modo e le proporzioni degli armamenti, giudizii errati od apatie non giustificate.

Sarebbe invero sufficiente una attenta lettura della Convenzione dell'Aja e dei Trattati generali d'arbitrato, per arrivare a tali conclusioni. E il compito non sarebbe certo difficile.

La prima Convenzione dell'Aia si compone di 61 articoli, e

i Trattati generali d'arbitrato non ne hanno che tre. [1] Ma un compito pur così semplice e intellettualmente così doveroso come è la lettura di disposizioni che si è tratti ad esaltare o a vilipendere, va sembrando sempre più grave ed è sempre più raramente assunto dalle menti variamente e superficialmente affaccendate dell'epoca nostra. Quanti politicanti non parlano con serietà sentenziosa dei diritti del cittadino e dello Stato, senza essersi data mai la briga di leggere lo Statuto del Regno! Certi aspetti della vita materiale e intellettuale contemporanea, permetterebbero quasi di attribuire ad una fase esuberante della coltura, effetti analoghi a quelli che derivano dalla sua completa deficienza. Nella società primitiva il volgo ignora la verità effettiva delle cose per rozzezza di mente e per inacessibilità delle sorgenti di informazione. Nella nostra Società progredita e specializzata le fonti d' informazione non mancano, nè la mente del volgo sarebbe incapace di giovarsene, ma il lavoro di quella mente è già si grande nel complicato meccanesimo della vita contemporanea, da far si che i più degli uomini restino per distrazione e per eccesso di occupazioni, nell'ignoranza di tutto ciò che non forma l'assunto speciale della loro vita. Così avviene che nella massima parte dei rapporti, le informazioni di fatto siano riassunte, e i giudizii sian forniti belli e fatti, dalla stampa alla grande maggioranza del genere umano. Così si formano sovente quelli che si potrebbero chiamare i *trusts* della pubblica opinione: illazioni arbitrarie di premesse inesistenti, che, in mezzo a tanto dilagare di stampa, muovono ed agitano una moltitudine così inesattamente informata, come erano i popoli appena destatisi al primo stadio della civiltà.

Così è avvenuto anche delle garanzie della pace. La Conferenza dell' Aja è stata convocata col nome di conferenza della pace; ha trattato del giudizio arbitrale; ha istituito una corte permanente. Ciò basta perchè i suoi risultati siano sinteticamente partecipati alle turbe, e salutati con entusiasmo da queste, come altrettanti baluardi della pace. — Due Stati stipulano un trattato d'arbitrato permanente. Chi si cura di leggere il brevissimo testo di quel trattato? Ai fiumi della rettorica son tolte le dighe dalla

---

(1) V. il testo alla pagina 23.

pubblica stampa, ed al volgo è fatto credere che fra quei due popoli sia ormai eliminata per sempre ogni minaccia di guerra. Flumina jam lactis iam flumina nectaris ibant. Flavaque de viridi stillabant ilice mella.

Se in uno di tali paesi si cerchi dal governo di provvedere alle difese, e alla tutela degli interessi territoriali, quell'opinione pubblica così male informata, accuserà il governo di voler preparare barbaramente una guerra, inutile ormai per la tutela dei propri diritti, che già son diversamente e sicuramente garantiti, e illecita minaccia dei diritti altrui!

Non dunque per discreditare la nobile opera di coloro che hanno condotto a buoni risultati la Conferenza dell'Aja, od hanno promossa la stipulazione dei Trattati generali d'arbitrato, è opportuno conoscere e determinare il vero contenuto e la reale importanza dell'una e degli altri. Se l'Italia avesse ad esempio un conflitto d'interessi colla Francia a proposito del confine occidentale o meridionale della Tripolitania, o colla Granbretagna a proposito della Cirenaica, nè dai termini della prima convenzione dell'Aja, nè da quelli del trattato generale d' arbitrato, potrebbe derivare in noi il diritto d'obbligare l'una o l'altra di quelle Potenze a deferire la controversia ad un tribunale arbitrale. Se un Trattato d'arbitrato generale, identico a quello fra Italia e Francia, esistesse fra Italia ed Austria-Ungheria, nessun argomento ne potremmo derivar noi per obbligare questo impero a deferire ad un arbitrato i mezzi di garantire nei rapporti italo-austriaci l' equilibrio dell' Adriatico. Se un trattato d'arbitrato identico a quello italo-francese esistesse fra Giappone e Russia e fra Stati Uniti e Colombia, nè il Giappone v' avrebbe potuto attingere la facoltà di far definire da arbitri la propria controversia colla Russia per la Manciuria e la Corea, nè la Colombia per far giudicare da un arbitrato la condotta degli Stati Uniti nella secessione del Panama dalla Confederazione colombiana e nella sorveglianza del Canale interoceanico. È giusto lodare i Trattati generali d' arbitrato esistenti, ma è pur necessario sapere ciò che quei Trattati *non* stipulano e *non* garantiscono, per evitar di cadere nella più pericolosa delle illusioni.

Quando un conflitto politico o territoriale minacci la pace fra due Stati, nessuna speranza può avere quello dei due che non

vorrebbe cedere eppure vorrebbe evitare la guerra, nell' azione giudiziaria degli altri Stati, o nel rispetto del diritto imposto in via giudiziaria all'avversario. Nello stato attuale dei rapporti internazionali, soltanto sullo spontaneo riconoscimento del proprio diritto da parte dell'avversario, o sull' uso della forza, possono essere riposte le sue speranze. Quale efficacia possano avere la ragione disarmata, e il diritto più evidente non difeso efficacemente da chi lo invoca e infesto agli interessi di chi dovrebbe rispettarlo, tutta la storia lo dimostra. Quale Stato ha ragionato meglio, durante gli ultimi cinquant'anni, della Cina e della Turchia? Eppure i Russi vincitori hanno conservato Kars, mentre i Turchi vincitori hanno dovuto restituire Larissa; i Giapponesi vincitori hanno dovuto restituire la Manciuria, e la Russia senza guerra l'ha occupata e l'ha fatta sua. I Giapponesi hanno dovuto sgombrare Wei-hai-wei e la penisola di Liao-tung e i Russi sono ancora a Mukden.

La Cina ha dovuto subire l' occupazione straniera, una grave indennità di guerra, e la perdita di qualche parte del territorio, per espiare la morte di un ambasciatore straniero ucciso in momento di rivolta, e avviato al Ministero degli affari esteri violando le regole del cerimoniale chinese, quando il governo imperiale avea già deliberato d'interrompere i rapporti diplomatici cogli Stati occidentali. Questi non hanno dovuto dare veruna riparazione nè computare alcun compenso alla Cina per le barbarie efferate commesse dalle proprie truppe contro la vita, l'onore e gli averi delle inermi popolazioni cinesi, e in una Manciuria ormai russificata le centinaia di vittime innocenti annegate dai russi per brutale malvagità presso Blagoventsck sono e resteranno invendicate.

Se fra Stati ragionando si potessero conquistare trofei, la Turchia e la Cina han ragionato da cinquant'anni così bene che i loro trofei dovrebbero dirsi napoleonici; ma il loro buon diritto e i loro ragionamenti non hanno impedito a quei due Stati di precipitare verso la rovina, subordinando sempre più le legittime proprie ragioni, all'arbitrio degli Stati più forti.

Chi prendesse argomento dall' esistenza di taluni trattati generali d' arbitrato per diffondere la persuasione che da quei Trattati sia derivata una " instauratio maxima „ innovatrice dei rapporti internazionali, andrebbe troppo lontano dal vero, e nel

vero potrebbe essere ricondotto ben presto e dolorosamente a proprie spese il popolo che se ne lasciasse persuadere.

Del resto queste sono illusioni periodiche derivanti in parte dalla tendenza a generalizzare, in parte dal pensiero che ogni novità debba essere definitiva. Nel 1801 si festeggiava a Parigi e a Londra la pace di Amiens, come se dovesse essere la pace perpetua. L'ambasciatore inglese a Parigi Marchese Cornwallis vi era accolto con giubilante entusiasmo, e un poeta inviso alle Muse e fidente nella clemenza dei sovrani pacificati, esaltando il 10 Novembre di quell'anno i benefici della pace, cantava: " Anglais-Français restez unis — Qu' à vos chants l'Univers réponde — Quand de tels rivaux sont amis — Qui peût troubler la paix du monde? „ Napoleone primo console riceveva con straordinaria solennità il corpo diplomatico, e l' ambasciatore britannico vi compariva circondato da molti notabili inglesi a capo dei quali stava Fox, primo fra i cittadini britannici di quel tempo, presentato come auspice di quella pace al primo console della Francia. A lui diceva Napoleone che " gli inglesi, francesi, tedeschi, e gli italiani sono tutti membri di una stessa famiglia, e che chiunque fra loro riaccendesse la guerra, si renderebbe colpevole come provocatore di una guerra civile „. E a perpetua memoria di quella pace si coniava a Parigi una medaglia con iscrizione che onorava Bonaparte col nome di " pacator orbis „. Due anni però non erano trascorsi prima che l'Europa fosse ancora in fiamme, e che Napoleone progettasse e l'Inghilterra paventasse uno sbarco francese sulle coste britanniche. Era la nuova guerra una violazione della pace giurata? Non del tutto. La pace avea definite talune controversie, e lasciava sussistere la possibilità di altre, per le quali non era preveduto e promesso un modo pacifico di componimento. Francesi ed inglesi a ragione si rallegravano per la pace di Amiens; ma ne esageravano il valore ed il significato quando la consideravano definitiva e perpetua. E pertanto a ragione i governi dei due paesi non si lasciarono indurre da quella pace a trascurare le difese, che da entrambe le parti erano pronte quando la guerra un'altra volta li divideva.

Lo stesso può dirsi dei Trattati generali d'arbitrato, giudicati secondo la formula che l' Italia, la Francia e la Grambretagna hanno adottato.

Essi avranno certamente una funzione pacifica, ma limitata a determinate categorie di controversie. Per tutte le altre e più gravi cause di conflitto, solo presidio sicuro di uno Stato restano le proprie difese e la previdente stipulazione delle alleanze. Più vasto è ora il quadro delle relazioni internazionali; la politica europea si è venuta trasformando in politica mondiale; ma le stesse esigenze dell' equilibrio continuano sempre a governarla, e nelle ragioni della grande politica degli Stati non è entrata ancora come unica e suprema moderatrice l'azione dell'arbitrato. Ciò non è confortante. Ma ciò finora corrisponde alla verità. E meno confortante ancora sarebbe l' ostinarsi a voler regolata la propria condotta secondo ciò che il mondo dovrebbe essere, per riuscire dopo incapaci, nel mondo così come realmente è, di difendere la propria indipendenza, e di tutelare quelli interessi che dell'indipendenza sono, se non la condizione immediata, certo l'elemento indispensabile di conservazione. Nella scienza e nella vita domina un positivismo che tutto s' impernia intorno alla dottrina dell'adattamento all'ambiente. L' illusione che esistano della pace garanzie diverse e maggiori di quelle che effettivamente esistono, accompagnata dalla ostinazione di voler regolata secondo le garanzie pacifiche che dovrebbero esistere e ancora non esistono la politica del proprio paese, si risolverebbe in un opera di disadattamento dall'ambiente, che sottrarebbe allo Stato che vi si inducesse gli elementi stessi della conservazione nell'attrito della convivenza coi proprii eguali.

Traduzione dal Testo francese dei recenti Trattati generali d' arbitrato.

ART. 1. Le divergenze d' ordine giuridico o relative alla interpretazione dei Trattati, esistenti fra le due Parti contraenti, che sorgessero fra queste e non avessero potuto essere regolate in via diplomatica, saranno sottoposte al giudizio della Corte permanente d' arbitrato stabilita all'Aja dalla Convenzione del 29 Luglio 1899, alla condizione però che non vi siano coinvolti nè gli interessi vitali, nè l' indipendenza o l' onore dei due Stati contraenti, nè gli interessi di terzi Stati.

ART. 2. In ogni caso particolare, le Alte Parti Contraenti, prima di rivolgersi alla Corte permanente d' arbitrato, firmeranno un compromesso speciale, determinando l' oggetto del litigio, l' estensione dei poteri degli arbitri, e i dettagli da osservarsi in quanto concerne la costituzione del Tribunale arbitrale e la procedura.

ART. 3. Il presente accordo è concluso per una durata di cinque anni a datare da giorno della firma.

(Licenziate le bozze per la stampa il giorno 21 aprile 1904)